

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

VISTI gli elaborati costituenti il Piano generale di bonifica montana del Comprensorio del Nuorese, ivi incluso il progetto di massima delle opere pubbliche di competenza statale, redatti dal Segretariato Nazionale per la Montagna, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, 17 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

VISTO il parere del Comitato Tecnico per la Bonifica Integrale della Provincia di Nuoro in data 10 dicembre 1962;

VISTO il parere del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Sardegna, avente nell'isola anche le prerogative spettanti al Consiglio Superiore dei LL.PP., espresso con verbale in data 30 luglio 1963 n. 12162;

VISTO il parere del Consiglio Superiore dell'Agricoltura e delle Foreste - Sez. V - di cui al voto in data 19 maggio 1964;

P R E M E S S O

che il comprensorio del Nuorese, della superficie di Ha. 347.200 già comprensorio di bonifica integrale ai termini della legge 13/2/1933, n. 215, è stato riclassificato di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 - art. 15 - con i Decreti Interministeriali in data 14 febbraio 1953 e 6 luglio 1953;

che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1958 n. 577 il perimetro del comprensorio del Nuorese venne ampliato fino a raggiungere una superficie complessiva di ettari 358.430, tutti ricadenti in provincia di Nuoro;

che con Decreto Ministeriale del 30 marzo 1956 è stato concesso al Segretariato Nazionale per la Montagna, ai termini degli artt. 5 e 17 della legge 25/7/1952, n. 991, lo studio del piano generale di bonifica montana per il comprensorio del Nuorese;

che l'Ispettorato Regionale delle Foreste per la Sardegna, come da delega avuta dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Direzione Generale per l'Economia Montana e Foreste - provvede, con ordinanza in data 14 febbraio 1962, alla pubblicazione del piano ai sensi di legge;

che tale ordinanza e gli elaborati costituenti il Piano sono stati pubblicati con le modalità e le forme stabilite dalla Legge così come risulta dagli atti, senza che nei 60 giorni successivi sia stata presentata alcuna opposizione o reclamo;

che il Piano risulta costituito da tre parti e cioè: "La relazione generale" - il "Progetto di massima delle opere pubbliche di sistemazione idraulico-forestale" ed, infine, i "Progetti di massima delle altre opere di competenza statale" con un'ampia appendice denominata "Completamento";

che la "Relazione generale" è suddivisa, a sua volta, in due parti di cui la prima tratta le "Condizioni attuali del comprensorio" mentre la seconda espone: "I problemi, gli investimenti e le direttive per la bonifica del comprensorio", il tutto corredato da abbondante cartografia;

che gli investimenti previsti riguardano:

A) Opere di competenza statale:

1) Opere di sistemazione a carattere intensivo	£. 1.969.000.000
2) Opere di sistemazione a carattere estensivo	" 3.984.000.000
3) Edilizia di servizio	" 20.000.000
4) Viabilità di servizio	" 273.000.000
5) Viabilità di bonifica	" 5.217.400.000
6) Edilizia sociale <sup>8</sup> di bonifica	" 326.000.000
7) Edilizia scolastica	" 212.000.000
8) Irrigazione	" 3.340.000.000
9) Approvvigionamento idrico	" 97.120.000
10) Elettrodotti	" 84.000.000
<b>Totale.....</b>	<b>£. 15.522.520.000</b>

B) Opere di competenza privata:

£. 14.589.200.000

Importo totale delle opere.....£. 50.111.720.000

di cui £. 31.336.399.000 a carico dello Stato e £. 19.775.321.000 a carico dei privati;

che il costo totale delle opere preventivate, riferito ad unità di superficie del comprensorio, importo £. 136.241 ad ettaro di cui £. 85.190 a carico dello Stato e £. 51.091 a carico dei privati;

che in base ad uno studio approfondito sulle esigenze che presentano le condizioni dell'economia rurale del comprensorio, i terreni soggetti a vincolo idro-geologico dovrebbero essere ridotti da ha. 150.010 ad ha. 84.720;

C O N S I D E R A T O:

che il Piano è stato studiato e redatto sulla base di vasti ed accurati studi i quali consentono di avere una precisa nozione dell'ambiente fisico economico e sociale che caratterizza il comprensorio;

che, conformemente a quanto prescritto con la legge 25/7/1952, n. 991, il Piano risulta imperniato sulla progettazione di massima delle opere di pubblico interesse - con particolare riguardo a quelle atte al consolidamento del suolo e alla regolazione delle acque -, base e premessa essenziale per la realizzazione dell'auspicata trasformazione produttiva del comprensorio, nonché su una precisa indicazione delle opere di miglioramento fondiario, di competenza privata, da eseguirsi conseguentemente e sulla revisione dei vincoli idrogeologici vigenti;

che il Piano, per quanto appare redatto sulla base di accurati studi i quali consentono di avere una precisa nozione dell'ambiente fisico, economico e sociale caratterizzante il comprensorio, nonché degli interventi ritenuti più opportuni per attenuare, se non per eliminare del tutto, lo stato di degradazione e di depressione economica esistente nel territorio, dovrà essere reso meno rigido e quindi mitigato nella fase applicativa - specie per quanto concerne la trasformazione produttiva e la relativa esecuzione delle opere di miglioramento fondiario - con gli accorgimenti che saranno più avanti indicati;

che l'elaborato, in quanto studio di massima, può considerarsi in armonia e comunque non in contrasto con l'esistente piano di rinascita per la Sardegna;

che sono da condividere le considerazioni formulate dal Provveditorato alle OO.PP. di Cagliari, specie per quanto riflette:

- a) la opportunità che, in sede di progettazione esecutiva, la sezione carrabile delle strade previste sia portata ad almeno m. 6 per quelle più importanti ed a m. 5 per le altre, onde meglio adeguarla alle esigenze degli attuali e dei futuri traffici;
- b) la necessità che, per la prevista edilizia scolastica - e ciò indipendentemente dalle possibilità e modalità di finanziamento delle relative costruzioni - siano tenute presenti, dal lato tecnico-esecutivo, le innovative norme attualmente vigenti in materia;
- c) la opportunità di rivedere e di determinare in via definitiva la superficie effettiva del comprensorio onde eliminare la differenza di ha. 9.385, riscontrata tra i dati rilevati presso l'Ufficio tecnico erariale e quelli riportati nei decreti di classificazione, fermi però restando i perimetri delimitati nelle cartografie allegate ai decreti suddetti e che formano parte integrante dei medesimi;
- d) la necessità di rivedere, in sede esecutiva, le superfici da sottoporre ad irrigazione, essendo risultato eccessivamente basse le dotazioni d'acqua di mc. 5.600 e di mc. 4.650 ad ettaro determinate, rispettivamente, per le vallate Marrerri-Iscalle dell'Ogliastra;

che, a seguito di quanto rilevato dal Consiglio Superiore dell'Agricoltura - Sez. V - si deve tenere presente:

- a) il comprensorio appare caratterizzato da un mediocre dissesto idrogeologico e pertanto le opere idrauliche e tutte quelle altre a carattere intensivo da eseguirsi a totale carico dello Stato dovrebbero essere contenute entro i limiti dello stretto indispensabile da accertarsi meglio in sede di progettazione esecutiva;
- b) per contro, maggior sviluppo dovrà darsi all'esecuzione delle opere estensive di sistemazione idraulico-forestale, aumentando in particolare la superficie dei terreni da rimboschire e diminuendo quella ulteriormente dei seminativi esistenti;
- c) nell'effettuare l'impianto di nuovi boschi è opportuno che vengano eseguite nel comprensorio le direttive contenute nel voto emesso dalla V<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore nella seduta del 10/9/1957 in occasione dell'esame del "Piano particolare relativo all'incremento della selvicoltura ed all'ampliamento del Demanio forestale della Regione Sarda" e che si compendiano nelle seguenti linee fondamentali:
  - 1) Incremento della coltivazione delle sugherete basate prevalentemente sulla ricostituzione delle sugherete degradate.
  - 2) Impianto di pinete litoranee.
  - 3) - Fatta esclusione dei suddetti rimboschimenti litoranei, l'impianto di conifere venga strettamente localizzato nelle stazioni più favorevoli sotto ogni punto di vista e a titolo prevalentemente sperimentale. Comunque tale programma dovrebbe essere opportunamente coordinato con le eventuali iniziative private ed industriali per la diffusione degli eucalitti.
- d) la spesa unitaria a Km. prevista in L. 11.391.000 per la costruzione delle strade di bonifica appare molto esigua e dovrà almeno raddoppiarsi tenuto anche conto dell'aumento della sezione carrabile proposta dal Provveditorato alle OO.PP.;
- e) la prevista costruzione di n. 6 borghi di servizio appare non più rispondente all'attuale situazione demografica e sociale del comprensorio che non fa prevedere facili nuovi insediamenti umani in piccoli centri di attività esclusivamente rurale, lontani da quelli maggiori a carattere anche industriale e commerciale. Detti borghi dovrebbero essere ridotti pertanto ad uno ed al massimo due, e limitati a quelle località di sicuro avvenire economico, come ad es. la località S. Paolo in Comune di Gairo;
- f) il previsto sistema d'irrigazione per scorrimento, molto oneroso potrebbe essere utilmente sostituito con quello per asperzione, suscettibile di notevoli economie sia nelle spese d'impianto che di esercizio, oltre che di un risparmio unitario di acqua, con la conseguente possibilità di aumentare la superficie irrigabile.



g) nelle zone da assoggettare all'irrigazione si dovrebbe provvedere all'impianto delle indispensabili reti frangivento che non è previsto nel Piano;

h) gli acquedotti da costruire, previsti in numero di 8, sono da ridurre a 2, in quanto, come già rilevato, il problema dell'approvvigionamento idrico può ritenersi ormai pressoché risolto a seguito degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno;

i) alla deficienza di reti telefoniche rilevata nel Piano generale di bonifica potrà sopporvisi, anche in sede esecutiva i relativi impianti da eseguirsi, anch'essi, quali opere pubbliche, con il concorso dello Stato nella misura del 50% della spesa (Art. 19 legge n° 991).

In tale sede potrà anche esaminarsi la convenienza di installare dei ponti radio telefonici in sostituzione delle linee aeree a filo, onde realizzare maggiore rapidità ed economia negli impianti;

l) circa la richiesta dei Comuni di Trici e di Baunei, relativa all'inserimento nel Piano di una strada che dovrebbe congiungere i Comuni annessi, dello sviluppo di Km. 5,630 e del previsto importo di L. 300. milioni, la questione dovrà essere opportunamente vagliata in sede di programmazione strategica (annuale e pluriennale) del Piano in esame e, sempreché, a seguito della presentazione del progetto di massima della costruenda strada da parte dei Comuni interessati, ne venga riconosciuta l'utilità e la convenienza da parte del Comitato tecnico della bonifica per la Prov. di Nuoro e del Provveditorato alle OO. PP. di Cagliari;

che, per ciò che concerne le opere di competenza privata, data l'infine povertà dell'ambiente economico caratterizzante il comprensorio e la particolare attuale dinamicità degli orientamenti produttivi, non si ravvisa la opportunità di fissare precisi obblighi di miglioramento fondiario per i privati proprietari, ad eccezione che per taluni interventi ritenuti complementari delle opere pubbliche di competenza statale onde rendere queste ultime economicamente produttive, quali ad es. la rete terziaria dei canali di irrigazione per addurre l'acqua nei singoli appezzamenti e la costruzione delle linee di distribuzione capillare dell'energia elettrica;

che, di conseguenza, la maggior parte delle opere di miglioramento fondiario spettanti ai privati e previste nel Piano - da servire, nel loro insieme, come nuovo ordinamento produttivo da attuare nel comprensorio - dovranno essere meglio vagliate ed opportunamente scelte e quindi, se del caso, rese obbligatorie, in sede di compilazione ed approvazione dei piani aziendali che i consorzi dovranno successivamente studiare, adeguandole ai tempi ed alle reali possibilità di miglioramento offerte da ogni singolo ambiente, oggi in fase di sensibile mutamento;

che, anche a seguito delle osservazioni formulate in merito dal Provveditorato alle OO. PP. per la Sardegna, non sia da consigliare la costituzione delle n. 638 aziende su terreni di proprietà comunale. I rispettivi Enti potranno invece rappresentare le necessità di miglioramento fondiario dei terreni stessi in sede di compilazione dei piani aziendali ed usufruire del concorso finanziario dello Stato previsto dall'art. 1 della Legge n. 991 e successive integrazioni in relazione alle annuali disponibilità di bilancio;

- che il termine utile per la presentazione dei piani aziendali da parte degli Enti e privati proprietari dei terreni ricadenti nel comprensorio, e per essi da parte dei rispettivi consorzi, dovrà essere fissato in un anno dalla data di notifica del decreto di approvazione del piano generale;
- che sono da approvare le proposte relative al vincolo idrogeologico previsto nel Piano ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 991 - attese le caratteristiche del comprensorio - e per le quali non si sono avuti reclami ed opposizioni;
- che, pur mancando nel Piano una precisa e dettagliata elencazione cronologica degli interventi, con l'indicazione dei tempi tecnici previsti per la realizzazione degli stessi, dev'essere considerato che la attuazione del Piano potrà avvenire in base alle effettive disponibilità annuali di bilancio, dando però la precedenza agli interventi più produttivi, con particolare riguardo a quelli irrigui, e alle opere atte a colmare le deficienze di ordine infrastrutturale, quali, soprattutto, quelle destinate ad assicurare la stabilità del suolo e alla viabilità;
- che le previsioni di spesa contenute nel piano - calcolabili in cifra tonda in L. 50.100.000.000, di cui L. 15.520.000.000 per le opere pubbliche di competenza statale e L. 34.580.000.000 per le opere di competenza privata - suscettibili di un aumento di circa il 30% per riportarle all'attualità e di reciproche compensazioni per le proposte variazioni in aumento e in diminuzione delle diverse categorie di opere - devono intendersi unicamente di larga massima, dovendosi le stesse meglio definire in sede di progettazione esecutiva, anche in relazione delle diverse opere;
- che il Piano è stato regolarmente pubblicato, a norma e per la durata di Legge, anche nei Comuni ricadenti in tutto ed in parte nel comprensorio e che, contro lo stesso, non risultano presentati reclami ed opposizioni;
- che il Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale di Nuoro e il Provveditorato alle OO.PP. di Cagliari hanno espresso, in merito al Piano, parere favorevole pur subordinando il secondo, detto parere, alle osservazioni riportate nel presente decreto;

#### D E C R E T A

Art. 1 - Il Piano generale per il comprensorio di Bonifica Montana del Nuorese, riflettente le direttive della trasformazione fondiaria ed il progetto di massima delle opere di competenza statale, redatto dal Segretariato Nazionale per la Montagna, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, 17 e 18 della Legge 25/7/1952, n. 991, è approvato in linea tecnica per il complessivo importo presunto di L. 50.100.000.000 di cui L. 34.330.000.000 a carico dello Stato e L. 15.770.000.000 a carico dei privati, salvo il suo aggiornamento nella fase esecutiva ed alla condizione che, in corso di attuazione, sia ottemperato alle prescrizioni ed osservazioni di cui alle precedenti considerazioni scaturite dai rilievi formulati in merito dal Consiglio Superiore dell'Agricoltura e Foreste e dal Provveditorato alle OO.PP. per la Sardegna. -

Art. 2 - E' approvata altresì, in linea tecnica, il progetto di massima delle opere di competenza statale, facente parte integrante del Piano ed allegato al medesimo, per l'importo di L. 15.520.000.000, da considerare quale progetto di larga massima e semprechè, anche per esso, siano osservate le prescrizioni, rettifiche e raccomandazioni di cui alle precedenti considerazioni.

Art. 3 - L'importo del Piano, debitamente aggiornato e revisionato, deve essere ripartito gradatamente in conformità degli oneri di spesa da attribuire allo Stato ed ai privati proprietari sulla base dei diversi concorsi statali previsti dalla legislazione vigente all'epoca dell'esecuzione di ciascuna singola opera ed interventi.

Roma, li 13 marzo 1965

P. IL MINISTRO  
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE  
Pt° Antoniazzi

P. IL MINISTRO  
PER I LAVORI PUBBLICI  
Pt° Romita

P. G. G.  
IL CAPO DELLA DIVISIONE II  
Pt° T. Panegrossi



PER COPIA CONFORME  
IL CAPO DELL'ISPETT.TO RI.P.I.E.  
(Albertini dr. Ernesto)

*Albertini*

Referto di Pubblicazione

Io sottoscritto messo comunale di Esterzili dichiaro che il presente decreto venne pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15 al giorno 29 gennaio 1965 e così per il prescritto periodo di giorni 15.

Il Messo Comunale  
*Pietro Depau*

